

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 10 - numero 1940 di mercoledì 14 maggio 2008**

# **I quesiti sul decreto 81/08: RSPP e comunicazione del nominativo**

*È ancora obbligatoria la comunicazione del nominativo dell'RSPP agli organi di vigilanza? Una richiesta di un lettore di PuntoSicuro circa una differenza riscontrata tra il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e il decreto legislativo 626/94.*

Publicità

Un lettore di PuntoSicuro, professionista nel settore della sicurezza sul lavoro, ci ha consultato per un quesito circa l'articolo del decreto legislativo 626/94 che stabilisce la comunicazione obbligatoria del nominativo dell'RSPP agli organi di vigilanza e che non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro:

"Sono un professionista che si occupa di sicurezza sul lavoro, e chiedo a Voi notizie della sparizione di un comma dell'ex-626".

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

L'articolo in questione del D.Lgs 626/94 è l'art. 8 comma 11, che recita testualmente:

"11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale."

Data l'importanza dell'argomento abbiamo ritenuto opportuno consultare l'avvocato Rolando Dubini, avvocato specializzato in diritto penale del lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.

L'avvocato ha risposto confermando la sparizione dell'articolo in questione, comunicandoci però che l'argomento viene trattato nell'articolo 28 del nuovo decreto n. 81 in cui è riportato l'obbligo penalmente sanzionato di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nome dell'RSPP in carica.

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

Riportiamo il testo dell'articolo 28:

"Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di

genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

**e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;**

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto."



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)